



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, che prevede il dovere per il militare, nei casi di assenza per motivi di salute, di trasmettere, senza ritardo, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego, previa individuazione, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, delle modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato nonché le specifiche misure volte a garantire che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare;
- VISTO** l'articolo 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, che nell'individuare i dati sensibili - concernenti le assenze per motivi di salute e di famiglia - che il Ministero della difesa tratta ai fini della gestione del rapporto di impiego del proprio personale, prevede la possibilità che il competente organo della sanità militare tratti i dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare assente per motivi di salute;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento agli articoli 20 e 22 in materia di trattamenti di dati sensibili effettuati da soggetti pubblici;
- VISTA** la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 23 del 14 giugno 2007, recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico";
- SENTITO** il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio parere favorevole con deliberazione dell'8 ottobre 2015;
- RAVVISATA** la necessità di adottare il decreto di cui all'articolo 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, allo scopo di formalizzare l'adozione del sistema del doppio certificato;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) organo sanitario militare competente: l'organo del Servizio sanitario militare di riferimento del Comando dell'ente, distaccamento o reparto che impiega il militare;
 - b) militare: il personale appartenente alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri;
 - c) Codice: Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 2

(Ambito applicativo)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità con le quali il personale militare assente dal servizio per motivi di salute presenta doppio certificato medico, uno contenente la sola prognosi e uno contenente sia la diagnosi che la prognosi dell'infermità, nonché le misure atte a garantire che i dati personali sulla salute contenuti nel certificato recante anche la diagnosi siano trattati, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (di seguito: Codice), dai soli organi sanitari militari competenti per i quali la conoscenza degli stessi risulta indispensabile per la verifica della persistenza dell'idoneità psico-fisica del militare nonché, nell'ambito dei medesimi organi, al personale formalmente preposto alla trattazione e designato ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice.

Art. 3

(Certificazione di malattia)

1. Il personale militare che non è in condizioni di prestare servizio per motivi di salute può farsi rilasciare apposite certificazioni dal medico che abbia accertato tale condizione, ovvero recarsi presso qualsiasi struttura sanitaria militare.

Art. 4

(Comunicazioni del militare in caso di assenza per motivi di salute)

1. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare trasmette senza ritardo al Comando dell'ente, distaccamento o reparto che lo impiega:
 - a) il certificato medico recante la sola prognosi lavorativa dell'infermità;
 - b) il certificato medico recante sia la diagnosi che la prognosi dell'infermità.
2. Nelle more della emanazione del decreto, di cui all'articolo 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per l'individuazione delle modalità per la trasmissione telematica dei certificati medici agli organi sanitari militari competenti e, comunque, nei casi in cui questa sia impossibile per ragioni tecniche o altro impedimento,

il militare trasmette i certificati di cui al comma 1, con ogni mezzo che possa assicurarne l'avvenuta ricezione.

3. Entrambi i certificati di cui al comma 1, lett. a) e b), sono inviati dal militare al Comando dell'ente, distaccamento o reparto che lo impiega in una unica busta che contiene al suo interno una ulteriore busta chiusa recante la dicitura "*contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato*" ben visibile e stampigliata su entrambi i lati. Nella prima busta è inserito il certificato contenente la sola prognosi, mentre nella seconda busta chiusa, al fine di garantire che la stessa venga aperta solo dal personale sanitario incaricato del trattamento, è posto il certificato che riporta sia la diagnosi che la prognosi dell'infermità. Il Comando dell'ente, distaccamento o reparto che riceve la busta provvede, per il tramite di personale formalmente designato e incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 30 del Codice, a trattare i dati contenuti nel certificato contenente la sola prognosi lavorativa dell'infermità e, senza aprirla, a consegnare con tempestività al competente organo sanitario militare la busta che contiene il certificato recante diagnosi e prognosi.

Art. 5

(Gestione dei dati personali sulla salute da parte dell'organo sanitario militare competente)

1. I dati relativi alla diagnosi devono essere trattati dai soli organi sanitari militari competenti e non possono in alcun modo essere trascritti nei documenti caratteristici, matricolari ovvero nel fascicolo personale del militare. Il trattamento dei medesimi dati da parte degli organi sanitari militari competenti e autorizzati è effettuato per la finalità di cui all'articolo 1059, comma 6-bis, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali prevista dal Codice .

2. Il responsabile dell'organo sanitario militare competente, effettuata la valutazione sul mantenimento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 748, comma 2, del decreto n. 90 del 2010, sulla base delle informazioni contenute nel certificato medico recante la prognosi e la diagnosi della infermità del militare nonché di ogni altra informazione in suo possesso - legittimamente acquisita nell'ambito dei compiti istituzionali e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'indispensabilità della stessa in relazione alla specifica finalità del trattamento - comunica tempestivamente al Comando dell'ente, distaccamento o reparto che impiega il militare le eventuali indicazioni o controindicazioni all'impiego. Tale comunicazione contiene i soli dati riguardanti l'inidoneità indispensabili all'adozione dei necessari provvedimenti ed è redatta in modo tale da non riportare elementi riguardanti la la diagnosi e ogni altra informazione eccedente gli scopi di cui all'articolo 1059, comma 6-bis, del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 80 . In caso di dubbio sulla persistenza dell'idoneità psico-fisica del militare, il responsabile dell'organo della sanità militare competente ne dispone l'invio alle Commissioni mediche competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, comunicando i dati personali sulla salute rispetto del principio di indispensabilità.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali sulla salute all'interno degli organi sanitari militari)

1. I responsabili degli organi sanitari militari competenti alla trattazione dei dati personali sulla salute relativi alle certificazioni mediche contenenti la diagnosi e la prognosi dell'infermità conformano il trattamento degli stessi alle previsioni del Codice e impartiscono disposizioni scritte al riguardo, anche con riferimento al personale autorizzato alla trattazione e conservazione dei certificati recanti sia la prognosi che la diagnosi.

Roma, **24 NOV. 2015**

IL MINISTRO
